

**ALLEGATO "A" alla delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Di seguito si riportano gli articoli del Regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria interessati dalle modifiche, nella colonna a sinistra sono riportati parte degli articoli del regolamento in vigore, nella colonna destra le proposte di modifica agli stessi.

<b>ARTICOLI DEL REGOLAMENTO IN VIGORE</b>	<b>ARTICOLI DEL REGOLAMENTO CON MODIFICHE</b>
<p><b>Art.3 - Definizioni</b> y..... z. Ossario comune:.....</p> <p><b>Art.30 – Concessione diritto d’uso manufatti – Sepolture private</b> 1.... 2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali, quali loculi ed ossari. Le concessioni dei loculi hanno una durata non superiore a 50 (cinquanta) anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione; le concessioni in uso degli ossari hanno una durata non superiore a novantanove anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione. Nel caso di Concessioni preventive e quindi antecedente la data della effettiva sepoltura, qualora si verifichi la scadenza del Contratto prima del compimento dei 25 anni minimi di sepoltura, è possibile prorogare almeno per gli anni necessari al compimento dei 25 anni minimi di sepoltura, senza costi aggiuntivi. Nel caso di concessioni preventive qualora si verifichi la scadenza del Contratto prima della sepoltura, è possibile richiedere il rinnovo della concessione per ulteriori 25 anni, senza costi aggiuntivi. 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8. Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni in cimiteri ubicati nell’ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere. 9. I richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento a garanzia dalla stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall’ente in caso di mancata stipula per rinuncia. Sistemi diversi di assegnazione di aree o manufatti possono essere decisi dalla Giunta Comunale nel rispetto del principio della par condicio. 10...</p> <p><b>Art.31- Diritto d’uso di aree per famiglie e collettività</b> 1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l’uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione</p>	<p><b>Art.3 - Definizioni</b> y.... z. Ossario comune, ossario privato:.....</p> <p><b>Art.30 - Concessione diritto d’uso manufatti – Sepolture private</b> 1.... 2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali, quali loculi ed ossari. Le concessioni dei loculi hanno una durata non superiore a 50 (cinquanta) anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione; le concessioni in uso degli ossari hanno una durata non superiore a novantanove anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione. Nel caso di Concessioni preventive e quindi antecedente la data della effettiva sepoltura, qualora si verifichi la scadenza del Contratto prima del compimento dei 30 anni minimi di sepoltura, è possibile prorogare almeno per gli anni necessari al compimento dei 30 anni minimi di sepoltura, senza costi aggiuntivi. Nel caso di concessioni preventive qualora si verifichi la scadenza del Contratto prima della sepoltura, è possibile richiedere il rinnovo della concessione per ulteriori 30 anni, senza costi aggiuntivi.3. 3... 4... 5... 6... 7.... 8. Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni in cimiteri ubicati nell’ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere e salva la titolarità di analogo concessione pervenuta in linea ascendente. 9. I richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento a garanzia dalla stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall’ente in caso di mancata stipula per rinuncia. 10... 11.I sistemi di assegnazione di aree sono decisi dalla Giunta comunale.</p> <p><b>Art.31 - Diritto d’uso di aree per famiglie e collettività</b> 1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l’uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione</p>

ed inumazione per famiglie e collettività, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale e della normativa inerente l'edilizia cimiteriale. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, per la edificazione di fosse vergini o cappelle gentilizie, per un tempo massimo di anni 75 (settantacinque).

3...

4. Le aree, non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia.

5...

6...

7...

8...

9...

10...

11

12...

13...

14...

15...

16...

17...

18...

19. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 25 anni dall'ultima sepoltura, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare in possesso del manufatto o dell'area procedendo alla estumulazione ordinaria e raccolta resti.

### **Art. 32 – Concessioni**

1...

2...

3...

4...

5. A far data dall'approvazione del presente Regolamento si procederà alla verifica delle concessioni aventi ad oggetto i loculi comunali, nello specifico saranno individuate le sepolture nelle quali sono collocati defunti da oltre 25 anni. Nei casi in cui non si rintracciano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari (art. 31, comma 18), si procederà con le estumulazioni ordinarie e raccolta resti ed i loculi così liberati, torneranno nella piena disponibilità dell'Ente.

6. Alla data della scadenza delle concessioni di loculi o ossari costruiti dal comune il Concessionario ha diritto ad una proroga pari al tempo occorrente affinché l'ultima tumulazione raggiunga il tempo minimo di 25 anni per effettuare la estumulazione.

### **Art. 35 – Estinzione**

c)...

d) trascorsi venticinque anni dalla morte dell'ultimo defunto ed eseguite le operazioni di esumazione/estumulazione di cui all'art. 28.

ed inumazione per famiglie e collettività, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale e della normativa inerente l'edilizia cimiteriale. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, per la edificazione di fosse vergini o cappelle gentilizie, ossari privati, per un tempo massimo di anni 75 (settantacinque).

3...

4...Le aree, non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia, salva la titolarità di analoga concessione pervenuta in linea ascendente.

5...

6...

7...

8...

9...

10...

11

12...

13...

14...

15...

16...

17...

18....

19. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare in possesso del manufatto o dell'area procedendo alla estumulazione ordinaria e raccolta resti.

### **Art. 32 – Concessioni**

1...

2...

3...

4...

5. A far data dall'approvazione del presente Regolamento si procederà alla verifica delle concessioni aventi ad oggetto i loculi comunali, nello specifico saranno individuate le sepolture nelle quali sono collocati defunti da oltre 30 anni. Nei casi in cui non si rintracciano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari (art. 31, comma 18), si procederà con le estumulazioni ordinarie e raccolta resti ed i loculi così liberati, torneranno nella piena disponibilità dell'Ente.

6. Alla data della scadenza delle concessioni di loculi o ossari costruiti dal comune il Concessionario ha diritto ad una proroga pari al tempo occorrente affinché l'ultima tumulazione raggiunga il tempo minimo di 30 anni per effettuare la estumulazione.

### **Art. 35 – Estinzione**

c)...

d) trascorsi trenta anni dalla morte dell'ultimo defunto ed eseguite le operazioni di esumazione/estumulazione di cui all'art. 28.

**Art. 36 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali**

2...

3. Nel caso di riutilizzo con salma, la durata del diritto d'uso dello spazio tumulativo individuale rioccupato è pari ad almeno venticinque anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato.

**Art. 41 – Cippi, lapidi e finiture in genere**

6...

7. Per quanto riguarda i nuovi loculi, le lastre di marmo saranno fornite direttamente dal Comune; inclusa nella tariffa di concessione, le scritte, i portafoto, i portafiori ed i portalampe.

8. La non corrispondenza alle prescrizioni indicate nei punti da a) a f) del precedente comma 5 comporterà la rimozione degli elementi non consentiti da parte del personale di custodia (se possibile) previa contestazione scritta al concessionario, affidando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni, per la rimozione in proprio. La contestazione potrà avvenire anche mediante avviso affisso sulla lapide interessata dal provvedimento.

**Art. 42 – Inumazioni in campo comune**

1. Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, salvo proroga formale concessa dall'Amministrazione Comunale previo pagamento della corrispondente tariffa.

**Art. 57 – Regolazione situazioni pregresse**

4...

**Art. 36 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali**

2...

3. Nel caso di riutilizzo con salma, la durata del diritto d'uso dello spazio tumulativo individuale rioccupato è pari ad almeno trenta anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato.

**Art. 41 – Cippi, lapidi e finiture in genere**

6...

7. Non è consentito il posizionamento di coprifossa.

8. E' consentita, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio cimiteriale, la sistemazione dell'area, delle dimensioni massime di 80x180, con materiali permeabili agli agenti atmosferici.

9. Per quanto riguarda i nuovi loculi, le lastre di marmo saranno fornite direttamente dal Comune; esclusi dalla tariffa di concessione, le scritte, i portafoto, i portafiori ed i portalampe.

10. La non corrispondenza alle prescrizioni indicate nei punti da a) a f) del precedente comma 5, nonché al comma 8, comporterà la rimozione degli elementi non consentiti da parte del personale di custodia (se possibile) previa contestazione scritta al concessionario, affidando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni, per la rimozione in proprio. La contestazione potrà avvenire anche mediante avviso affisso sulla lapide interessata dal provvedimento.

**Art. 42 – Inumazioni in campo comune**

1. Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, salvo proroga formale concessa dall'Amministrazione Comunale, un'unica volta, per ulteriori anni 10, previo pagamento della corrispondente tariffa.

**Art. 57 – Regolazione situazioni pregresse**

4...

5. Per le eventuali concessioni o sepolture di cui ai commi 1 e 2, sussistenti dal 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/75 (Regolamento di polizia mortuaria) in poi, per le quali non risulti stipulato il relativo atto di concessione, esse sono assoggettate al presente regolamento. La durata della concessione decorrerà dalla data di protocollo della richiesta di regolarizzazione della concessione stessa.

6. Qualora non vi sia atto di concessione formalmente stipulato ed il soggetto richiedente la concessione risulti deceduto, l'assegnazione, e quindi la stipula dell'atto di concessione, avverrà con i soggetti di seguito indicati e nel seguente ordine:

- coniuge;
- discendenti;
- ascendenti